

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

---

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1958

(5<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente PEZZINI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Modifiche alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi » (88) (D'iniziativa del senatore Restagno) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 50, 51, 53
BANFI . . . . .	52
DE BOSIO . . . . .	52
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	51
ZANE, <i>relatore</i> . . . . .	50

« Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni » (275) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	45, 46
BITOSSÌ . . . . .	46
DE BOSIO, <i>relatore</i> . . . . .	45

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Bor-

garelli, De Bosio, De Unterrichter, Di Prisco, Fiore, Mancinò, Moltisanti, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Varaldo, Zane e Zanini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

BOCCASSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni » (275)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Con accordi sindacali del 9 maggio 1958, conclusi tra le com-

petenti organizzazioni sindacali, sono state aumentate le misure degli assegni familiari nei tre settori dell'industria, del commercio e delle professioni e arti, e dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali.

L'aumento stabilito è di lire 11 giornaliero per ciascun figlio e lire 11 per il coniuge, con decorrenza dal 1° maggio 1958.

In conseguenza di detti aumenti, gli assegni e i contributi vengono a risultare dalle misure specificate nelle tabelle allegate al disegno di legge sottoposto al vostro esame, disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

In relazione all'aumento dei massimali disposto nel settore dell'industria, che come sapete si applicano anche alla Cassa per la integrazione guadagni degli operai dell'industria, si rende necessario ritoccare l'aliquota contributiva di questa Cassa, che si è stabilito di ridurre dallo 0,70 per cento, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 373, allo 0,65 per cento.

Inoltre, viene disposta la chiusura della gestione per le integrazioni salariali ai lavoratori dell'Alta Italia, istituita nell'immediato dopoguerra con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, gestione che non ha più ragione di essere.

La situazione di tale gestione presenta una risultanza passiva di lire 7.534.396.996, che viene trasferita alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni accennata, la cui situazione patrimoniale consente l'assunzione di tale passività.

Il Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni, interpellato sulla opportunità di tale trasferimento, ha espresso parere favorevole.

Il vostro relatore, per tanto, esprime parere favorevole al disegno di legge.

**BITOSSÌ.** Effettivamente si tratta, in questo caso, di sanzionare un accordo sindacale; a sua volta questo discende da un altro accordo nazionale del 1953. Il tutto consiste nello stabilire che ad ogni scatto di quattro punti nella scala mobile corrisponda

l'aumento di un punto negli assegni familiari. Trattandosi, pertanto, di una ratifica di accordi, non ho nulla da eccepire sull'opportunità di approvare il disegno di legge in discussione. Una sola cosa mi preme di mettere in rilievo: non mi sembra logico che il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali debba essere addossato alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. Ci troviamo di fronte ad uno dei soliti casi, in cui prima si fa opera restrittiva al massimo nel concedere ai lavoratori ciò che loro spetta sotto forma di quote d'integrazione salariale, poi si approfitta degli avanzi per trarre vantaggi che riguardano tutti tranne i lavoratori. È pacifico che, in rapporto particolarmente con la concessione degli assegni familiari nel settore del commercio — e non considero i giornalisti professionisti, trattandosi di categoria che ha sempre goduto di una particolare situazione — si è determinato un disavanzo, esclusivamente per il fatto che i commercianti hanno versato una quota di contributi inferiore a quella che avrebbero dovuto effettivamente pagare. E facendo difetto tale somma, che corrisponde all'insieme delle quote non versate, si è deciso di fare ricorso alla Cassa per la integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria. Io penso perciò che noi dobbiamo, sì, approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ma contemporaneamente dobbiamo rilevare che il procedimento ora illustrato non è logico, perchè ogni fondo che viene creato per assolvere una determinata funzione deve rimanere esclusivamente riservato per quella medesima funzione. A maggior ragione, poi, questo dovrebbe essere valido nel caso citato, trattandosi di datori di lavoro e non di lavoratori, trattandosi cioè di persone che possono pagare.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non ci sono pervenuti i pareri della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione, ma la cosa non deve preoccupare in quanto, trattandosi di un di-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

5° SEDUTA (11 dicembre 1958)

segno di legge che ratifica accordi sindacali, è logico ritenere che non possano esservi pareri contrari all'approvazione del provvedimento.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica

degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.

Nulla è innovato alla norma di cui all'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.

Do lettura delle Tabelle A ed I menzionate in questo articolo.

TABELLA A.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'INDUSTRIA

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai . . . . .	1.068	762	330

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 33 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo: L. 500 giornaliero.

Limite massimo:

per gli uomini L. 1.000 giornaliero.

per le donne L. 800 giornaliero.

## TABELLA I.

## ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI AVENTI RAPPORTO D'IMPIEGO CON AZIENDE EDITORIALI

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

## A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
4.628	3.302	1.430

## B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

## C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo: L. 500 giornaliera.

Limite massimo: L. 26.000 mensili.

Metto in votazione la Tabella A.

(È approvata).

Metto ora in votazione la Tabella I.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

## Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica

degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella C annessa alla presente legge.

Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo è stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.

A decorrere dal 1° giugno 1958 il contributo medesimo è determinato nella misura prevista dalla predetta tabella C.

Do lettura della Tabella C, alla quale si fa riferimento nell'articolo 2.

## TABELLA C.

## ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL COMMERCIO E LE PROFESSIONI ED ARTI

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

## A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1 : 26 e di 1 : 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai . . . . .	4.628	3.302	1.430

## B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 25,50 per cento sulla retribuzione lorda.

## C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo: L. 500 giornaliero.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese . . . . .	L.	22.500
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . . . . .	»	11.250
per le retribuzioni riferite a settimana . . . . .	»	5.625
per le retribuzioni riferite a giornata . . . . .	»	900

Metto in votazione la Tabella C di cui ho dato lettura.

(E' approvata).

Metto in votazione l'articolo 2.

(E' approvato).

## Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1958 il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa

per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è ridotto allo 0,65 per cento sulla retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e successive modifiche e proroghe, a favore dei lavoratori dell'alta

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5<sup>a</sup> SEDUTA (11 dicembre 1958)

Italia è addebitato alla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.

(È approvato).

Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Modifiche alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi » (88)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Modifiche alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130, concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi ».

Comunico che su tale disegno di legge la 9<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere, redatto dal senatore Chabod:

« La proposta, come illustrata dalla relazione, non importa maggiori obblighi per i datori di lavoro, mentre risolve equamente la situazione di svantaggio in cui sono venuti a trovarsi i mutilati e invalidi civili di guerra.

« Occorre però rilevare, quanto al testo legislativo: a) all'articolo 1 non è chiarito se la "proporzione dell'1 per cento" debba incidere (come parrebbe dalla relazione, come avviene a termini della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e come dovrebbe continuare ad avvenire) sulla aliquota riservata ai mutilati ed invalidi civili dagli articoli da 9 a 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e così ridurre di altrettanto detta aliquota; oppure se deb-

ba invece sommarsi alla stessa. Mantenendo il testo proposto si avrebbero quindi gravi incertezze di interpretazione, che è necessario eliminare con un opportuno emendamento; b) all'articolo 2, la "misura dello 0,50 per cento" pare assolutamente insufficiente. Occorrerebbero infatti ben 200 nuove assunzioni perchè si abbia un solo posto per i profughi dalmati.

« Fermi i precedenti rilievi, si esprime parere favorevole ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANÈ, *relatore*. Il disegno di legge in esame figura, da parecchio tempo, all'ordine del giorno della nostra Commissione. Per questo motivo, sono pronto ad illustrarne il contenuto, anche se non ho ancora un orientamento definitivo sul disegno di legge stesso. In linea generale, vorrei ricordare che, già nella precedente legislatura, la nostra Commissione aveva espresso e ribadito il voto che tutta la materia riguardante le assunzioni obbligatorie fosse finalmente coordinata, dato che, come era inevitabile, dalla fine della guerra ad oggi si è continuato a provvedere a pezzi e bocconi, per cui oggi esiste una notevole incertezza sugli obblighi dei datori di lavoro in ordine all'assunzione di invalidi, e soprattutto vi è una mancanza di equilibrio tra le varie disposizioni, ragione per cui si verificano i contrattempi che il senatore Chabod ha esattamente fatto rilevare nel parere di cui è stato estensore. Ricordo anche che, anni fa, l'allora Sottosegretario di Stato Sabatini comunicò che al Ministero del lavoro era in fase di studio avanzato il problema delle assunzioni obbligatorie, cioè, entro un periodo di tempo molto breve, di pochi mesi, sarebbe stato presentato al Parlamento un disegno di legge per la riforma organica della materia. Questo coordinamento non è stato, però, attuato finora, e adesso siamo qui, di fronte ad una nuova iniziativa, che si aggiunge alle altre e che inevitabilmente determina qualche sconcerto.

Debbo aggiungere che in questi ultimi giorni — essendo stato accertato che il provvedimento cagionerebbe un danno ad un'altra categoria di benemeriti invalidi, quella

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5<sup>a</sup> SEDUTA (11 dicembre 1958)

dei mutilati per servizio — ho ricevuto un copioso materiale da parte dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ove si fa menzione d'incontri tra l'Unione stessa e l'Associazione mutilati e invalidi civili di guerra, allo scopo di redigere un testo concordato; anzi, viene suggerito un emendamento al testo del disegno di legge in esame, la qual cosa lascia ritenere che vi sia stato un chiarimento delle posizioni fra i mutilati per servizio ed i mutilati e invalidi civili di guerra. Inoltre, hanno fatto sentire la loro voce anche altre categorie interessate al provvedimento in discussione. Per esempio, l'Associazione dei profughi dalmati fa osservare che, se fosse approvata una disposizione come quella contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, si determinerebbe una disparità di trattamento, in quanto la possibilità di assunzione di profughi dalmati sarebbe irrisoria e, per di più, limitata nel tempo.

Ora, se gli onorevoli colleghi ritengono che io debba riferire più ampiamente, su di una materia tanto complessa, sono disposto a farlo subito. Peraltro, debbo fare ancora notare che, proprio in questo momento, mi è stato recapitato dell'altro materiale, inviati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di guerra. È evidente quindi che si tratta di una materia ancora da elaborare; e soprattutto appare chiaro che io debbo ancora approfondire le varie istanze, prima di poter elaborare un giudizio preciso e formulare, conseguentemente, eventuali proposte. Per tali motivi, prego di volermi concedere alcuni giorni di tempo, durante i quali io possa elaborare una relazione dettagliata e precisa. Peraltro, poichè il provvedimento in esame parte dal presupposto che vi sia stato un danno a carico della benemerita categoria dei mutilati e invalidi civili di guerra, resta da stabilirsi anzitutto se danno effettivamente c'è stato, poichè in verità ho ricevuto notizie alquanto discordi in proposito.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del relatore, di rinviare la discussione

del disegno di legge in esame, sia logica ed opportuna. Tuttavia, affinché il relatore e la Commissione siano maggiormente edotti sulla materia delle assunzioni obbligatorie al lavoro, vorrei pregare il rappresentante del Governo di esprimere il parere del Ministero del lavoro.

ZANE, *relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente, e rivolgo al rappresentante del Governo la preghiera di fornirci delucidazioni in materia.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È senza altro opportuno sentire le opinioni delle categorie interessate ed esaminare il particolare problema in discussione avendo presente la reale situazione globale, per evitare che, se la situazione attuale danneggia gli uni, quella futura possa danneggiare altri. In una materia come quella in esame, è molto facile cadere da una situazione spiacevole per gli uni in una situazione spiacevole per altri. Per tale motivo, ritengo ottima la proposta formulata dal relatore. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal canto suo, sarà ben lieto di collaborare alla migliore soluzione del problema, perchè anch'esso ritiene che sia opportuno procedere ad una revisione e ad un coordinamento delle norme esistenti in materia di assunzioni obbligatorie al lavoro. Pertanto, riservando a quella sede un esame più approfondito del problema, vorrei ora anticipare soltanto alcune considerazioni a proposito del disegno di legge del senatore Restagno.

Primo punto: i danni che le norme della legge 24 febbraio 1953, n. 142, avrebbero arrecati agli invalidi civili di guerra. In base a quanto risulta al Ministero, non si dovrebbe ritenere che il danno — se danno c'è stato — abbia assunto proporzioni tali da giustificare un nuovo provvedimento. Infatti, sempre secondo quanto risulta al Ministero, la dimostrazione che non sono stati danneggiati in maniera sensibile gli interessi di tale categoria è fornita dal fatto che la media annua di assorbimento degli

invalidi civili di guerra nelle pubbliche e nelle private attività ha superato le 2.000 unità, nel periodo di tempo successivo alla entrata in vigore della citata legge n. 142. Si tenga altresì presente che in numerose regioni, soprattutto dell'Italia settentrionale, il problema dell'occupazione degl'invalidi civili di guerra è praticamente inesistente, e che molte amministrazioni, sia pubbliche che private, non coprono le percentuali di assunzioni obbligatorie, non già perchè eludano le disposizioni di legge, ma in conseguenza della insufficiente disponibilità locale di invalidi. A tutt'oggi, secondo dati elaborati dall'Opera nazionale invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra disoccupati non superano le 12.000 unità; tanti sono infatti i minorati della categoria che percepiscono l'assegno di « incollocamento ». D'altronde, la disponibilità di posti riservati agli invalidi civili di guerra si aggira sulle 20.000 unità, cioè quasi il doppio della cifra dei disoccupati. A questo proposito, va tenuto conto del fatto che, per eliminare l'incongruenza per cui vi sono posti disponibili e vi sono nel contempo dei disoccupati, occorrerebbe procedere a trasferimenti, che gli interessati nella maggior parte dei casi dimostrano di non gradire, preferendo conservare la residenza attuale e percepire l'assegno di incollocamento. Inoltre occorre tener presente che la categoria degli invalidi civili di guerra è destinata ad esaurirsi, in quanto noi speriamo che in avvenire non si abbiano a verificare motivi, ossia eventi bellici, che portino all'aumento del numero di tali minorati.

Per quanto riguarda la situazione dei dalmati, ritengo che sia necessario preoccuparsi anzitutto d'interpretare esattamente le norme della legge 27 febbraio 1958, n. 130. Questa legge stabilisce che le imprese private con più di 50 dipendenti sono tenute, in occasione di nuove assunzioni di personale, a provvedere al collocamento di profughi delle varie categorie nella misura del 10 per cento. Pertanto, nessun danno deriva agli invalidi civili allorchè si tratta di aziende con meno di 50 dipendenti. Egualmente nessun danno

subiscono gl'invalidi civili nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, che non assumano nuovo personale o lo assumano in misura inferiore alle 10 unità. Quindi, qual è il caso in cui può esserci danno per gl'invalidi civili di guerra? Solo il caso in cui si tratti di aziende con più di 50 dipendenti, che assumano personale in misura superiore a 10 unità. È questo un caso molto limitato, e quindi limitato è anche il danno che può derivarne. D'altro canto, approvando il progetto del senatore Restagno nel testo sottoposto all'esame della Commissione, ne deriverebbe senz'altro un danno alla categoria dei profughi dalmati, in quanto la percentuale dello 0,50 appare eccessivamente esigua; come inadeguato appare il limite di 2 anni.

Per tali motivi, e per il cumulo di obblighi sanciti da varie leggi in materia di assunzioni al lavoro, appare indubbiamente opportuno — se possibile — provvedere al coordinamento mediante un testo unificato delle norme che riguardano il collocamento obbligatorio, soprattutto per assicurare la indispensabile chiarezza della legislazione nel mondo del lavoro. Per quel che concerne il problema specifico, mi associo ben volentieri alla proposta del relatore per un esame approfondito delle varie modificazioni da portare al testo del disegno di legge in esame, allo scopo di non danneggiare alcuna categoria — e questa penso sia anche l'intenzione del senatore Restagno — e distribuire quindi equamente i benefici del provvedimento.

**D E B O S I O .** Ritengo opportuno che si provveda, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla predisposizione di un disegno di legge che coordini le varie norme disciplinanti l'assunzione obbligatoria al lavoro, e di sospendere frattanto la discussione sul disegno di legge in esame.

**B A N F I .** Sono sostanzialmente favorevole alla presentazione di un disegno di legge che coordini la materia delle assunzioni obbli-



10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5<sup>a</sup> SEDUTA (11 dicembre 1958)

gatorie. Nell'occasione, vorrei pregare il rappresentante del Governo di ricordare al ministro Vigorelli che, in occasione della discussione del bilancio del Ministero del lavoro, ad una mia richiesta di prendere in considerazione il problema dei motolesi, egli rispose in modo affermativo. Ritengo, quindi, che nel quadro di un coordinamento delle assunzioni obbligatorie, vada tenuto anche conto delle esigenze della modesta, ma importante, categoria dei motolesi.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 10,50.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari